

PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura.

MALENCHINI. Chiedo la parola contro la chiusura, se la Camera me la consente, per dare uno schiarimento di fatto.

PRESIDENTE. Se la Camera crede di sentire lo schiarimento del deputato Malenchini, il quale aveva già chiesto l'altro giorno facoltà di darlo...

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Parli il deputato Malenchini.

MALENCHINI. Riferendomi a quanto ha detto l'onorevole relatore rapporto all'istituto tecnico stabilito colla legge del 30 marzo 1860 nella città di Livorno, in coerenza allo stanziamento dei relativi fondi nel bilancio dell'anno 1862, io invito la Commissione ad inscrivere questa somma nel bilancio del 1863.

LANZA G. Non essendo presente il relatore, risponderò io all'interpellanza mossa dall'onorevole Malenchini riguardo all'istituto di Livorno.

La Commissione ha riconosciuto che questo istituto venne stabilito da un decreto del Governo della Toscana prima che l'annessione di essa avesse luogo, cioè credo ai 10 marzo 1860; per conseguenza che era pienamente nel suo diritto quel Governo di decretare lo stabilimento di quello istituto; la Commissione perciò non intende di contestare la legalità della sua esistenza, ed è dispotissima, d'accordo coll'onorevole ministro di agricoltura e commercio, di stabilire nel bilancio la somma necessaria onde dare esecuzione a questo decreto del Governo toscano.

PRESIDENTE. Per non intralciare le questioni faremo, ove occorra, un capitolo *32bis*.

Pongo ai voti la chiusura della discussione.

BONGHI. Chiedo di parlare contro la chiusura.

Il fatto al quale accennava l'onorevole Pasini cambia talmente la posizione della questione che, prima di chiudere la discussione, dovrebbero, a mio parere, autorizzare l'onorevole Pasini a spiegarlo.

PASINI. Sono pronto.

PRESIDENTE. Ciò non toglie che io debba porre ai voti la chiusura; la Camera ne respingerà la proposta se sarà dell'avviso dell'onorevole Bonghi.

Chi intende di chiudere la discussione, è invitato ad alzarsi.

(La discussione non è chiusa.)

Ha facoltà di parlare il deputato Sanguinetti.

SANGUINETTI. Le questioni che si sollevarono in questa discussione sono due: l'una riguarda la legalità della creazione degli istituti tecnici che si sono fondati; l'altra concerne la sostanza stessa degli istituti, sulla quale non parlerò per non ingolfarmi in gravi e lunghe questioni relative all'insegnamento.

L'onorevole deputato Berti in un modo splendido ed eloquente ha ieri dimostrato come il Ministero non solo avesse facoltà, ma fosse quasi in dovere, per così dire, di creare istituti tecnici. Dal momento che una legge gliene dà facoltà, mancherebbe al dover suo quel ministro, specialmente se si tratta di pubblica istruzione, che non provvedesse a norma dell'autorità che gli dà la

legge sul pubblico insegnamento. Avrei creduto che le parole dell'onorevole Berti avessero convinto gli onorevoli miei colleghi, ma quanto disse l'onorevole Melchiorre, e quanto ha ripetuto l'onorevole relatore della Commissione provano o che non fecero attenzione a quanto disse l'onorevole Berti, o che non furono convinti. Insisterò quindi principalmente su questa questione e farò osservare all'onorevole relatore ed all'onorevole Melchiorre che sta benissimo che un regolamento non può variare la legge, ma questo principio non è applicabile al caso concreto. Infatti nell'articolo 283 che cosa vediamo? L'istruzione di secondo grado verrà data da stabilimenti particolari che sotto il nome d'istituti tecnici potranno essere aperti tuttavolta che il bisogno se ne farà sentire nelle città che sono centro di maggior movimento industriale e commerciale; dunque facendosene sentire il bisogno, il Ministero era, a mio avviso, non solo in diritto, ma in dovere di creare questi istituti, altrimenti un ministro incaricato di provvedere a questo insegnamento non avrebbe avuto ragione di esistere quando non avesse adempiuto al prescritto di questo articolo.

È vero poi che l'articolo 284 è in contraddizione coll'articolo 312 dove si dice che questi concorsi dovranno essere stabiliti per legge; quindi essendovi contraddizione si deve venire ad una interpretazione.

Si disse che quest'articolo 312 solamente allora si poteva invocare quando le provincie non venissero volontariamente a concorrere, e che solo in quella circostanza lo Stato dovesse prendere egli l'iniziativa e costringere le provincie e le città a concorrere; giacchè in questa legge si divide il corso classico dal corso tecnico, e si stabiliscono due gradi di istruzione classica ginnasi e licei; due gradi di istruzione tecnica, anzi tre, cioè scuole tecniche, istituti tecnici, oltre poi agli istituti tecnici superiori che sono assimilati alle Università.

In quanto all'erezione dei licei, i quali corrispondono perfettamente all'istituto tecnico, è forse necessaria un'apposita legge per crearli? No, non è necessaria: si creano per decreto reale; quindi per decreto reale, dal complesso della legge, risulta che si dovessero anche creare gli istituti tecnici che sono il secondo grado dell'istruzione tecnica. Così parmi debba interpretarsi la legge, e così fu difatti interpretata, perchè si pubblicò sotto il Ministero Mamiani un regolamento per l'esecuzione di quest'articolo 284. Ora, se fosse stata necessaria una legge per ciaschedun istituto tecnico, è evidente che il regolamento doveva venire dopo che fosse stata promulgata una legge speciale per l'istituto tecnico da crearsi; ma il regolamento venne prima, e ciò perchè il contesto della legge dava quell'interpretazione che ha mostrato essere ragionevolissima ieri l'onorevole Berti.

Questo è tanto vero, che la Commissione cade in contraddizione, contraddizione che io non so come non abbia avvertito; poichè vi propone che sia cancellata la somma destinata per gli ultimi istituti creati, e non